

PDF Eraser Free

N. R.G. 659/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ORDINANZA**

nel procedimento n. 659/2016

tra

RICORRENTE

e

MINSITERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.09.2017

OSSERVA

ricorreva, per ottenerne l'annullamento, avverso il provvedimento del Questore di Aosta n. 1/2016 del 16.3.2016 di diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria.

Preliminarmente, si rileva che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto "la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio del permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo", così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, Cass. civ., sent. n. 19393/09).

L'art. 11, comma 1, lett. c) ter del DPR n. 394/99 espressamente prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato dal Questore "per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale", sancendo così la possibilità



PDF Eraser Free

per l'interessato di invocarne il riconoscimento direttamente senza dover adire la Commissione Territoriale.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base di due presupposti: la grave situazione politica, sociale e religiosa in Pakistan e la piena integrazione sul territorio nazionale.

Quanto al primo punto, si rileva che l'obiettivo instabilità socio-politica esistente in Pakistan costituisce fatto notorio, in relazione a scontri religiosi ed episodi di violenza indiscriminata e di violazione dei diritti umani denunciati dagli osservatori internazionali.

Quanto al secondo presupposto, il ricorrente, giunto in Italia nel lontano marzo 2012, ha versato in atti documentazione che attesta l'esercizio di attività lavorativa sin dal giugno 20013.

L'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 286/98, prevede il rilascio del permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi di carattere umanitario da ravvisarsi anche nell'esigenza di tutela dei diritti umani imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione e dallo stesso diritto dell'Unione Europea.

L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari rappresenta una clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo.

Nel caso in esame, risulta che il ricorrente ha lasciato la sua patria nel 2012 a causa del difficile contesto socio-politico nel Paese di origine.

Giunto in Italia, è riuscito a trovare un equilibrio sociale e lavorativo che gli ha consentito di provvedere onestamente al suo sostentamento e a integrarsi nel contesto nazionale.

Ciò posto, ove il ricorrente fosse costretto a fare ritorno in Pakistan, dopo 5 anni vissuti in Italia, dovrebbe affrontare situazioni di difficoltà materiali, economiche e sociali che gli impedirebbero di condurre una vita dignitosa come quella che ha costruito in Italia.

Pertanto, il ricorrente ha regolarmente soggiornato sul territorio nazionale per molti anni e tale situazione ha creato in lui la legittima aspettativa di una permanenza definitiva sul territorio nazionale.

Si ricorre, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/98, così come richiamato dall'art. 11 comma 1 lett. c) ter del DPR n. 394/99.

Il provvedimento emesso dal Questore di Aosta in data 16.3.2016 e notificato in data 31.3.2016, con cui è stato negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve essere quindi annullato e,



PDF Eraser Free

conseguentemente, deve essere ordinata la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/98.

Per la natura della causa, appare opportuno disporre la compensazione delle spese processuali.

PQM

in accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di _____, annulla il provvedimento emesso dal Questore di Aosta il 16.302016;

dichiara il diritto del ricorrente al rilascio da parte della Questura di Aosta del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Aosta per quanto di competenza;

compensa le spese.

Si comunichi.

AOSTA, 02.10.2017

Il Giudice

dott. Maurizio D'Abrusco

